CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Committente, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

 \mathbf{E}

la Dr.ssa Veronica Mancosu, di seguito denominato Professionista, nata a Cagliari il 18.08.1976 e residente in via Cimabue, n. 10, Sanluri, Codice Fiscale n.(MNCVNC76M58B354K)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto del contratto

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico di consulenza professionale alla dr.ssa Mancosu Veronica, in possesso di laurea in Psicologia e di specializzazione in Psicoterapia e iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna n. 1265/06, per lo svolgimento delle seguenti attività di consulenza nell'ambito degli interventi di diagnosi e cura delle patologie oncologiche afferenti all'U.O. di Oncologia del P.O. di San Gavino M.le.:

- affiancamento al personale medico nella comunicazione della diagnosi e programmazione di interventi di supporto a quelli strettamente medico-terapeutici;
- sviluppo di progetti di informazione e monitoraggio interni al servizio atti a prevenire, individuare, contenere e risolvere situazioni di esaurimento emotivo e ripercussioni sulla qualità del servizio e nella qualità della vita dei pazienti oncologici;
- valutazione psico-diagnostica dei pazienti oncologici, al fine di prevedere, individuare e programmare specifici interventi mirati a prevenire o trattare l'insorgenza di disturbi psicologici correlati alla malattia oncologica;
- supporto alle famiglie di pazienti oncologici e agli operatori del servizio;
- collaborazione nell'elaborazione delle valutazioni geriatriche multidimensionali per la personalizzazione dei trattamenti oncologici, come previsto dalle linee guida nazionali e internazionali;
- progettazione di percorsi formativi interni;

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

ASLSanluri

Articolo 2 - Esecuzione dell'opera

Il Professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di garantire il miglior risultato assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Il Professionista svolgerà la propria opera in modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda, fermo restando la disponibilità a concordare lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale e con il Responsabile dell'U.O. di Oncologia del suddetto P.O..

Il Professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico di cui al presente atto, concordando con il Responsabile di cui sopra il numero degli accessi, la durata e l'articolazione oraria delle prestazioni professionali.

Nell'ambito delle attività di cui trattasi resta salva la possibilità per il Committente di avvalersi delle competenze del Professionista in qualunque ambito organizzativo della Asl 6 e sotto il coordinamento funzionale del Responsabile dell'U.O. di Oncologia.

Articolo 3 – Durata del contratto

L'incarico, decorrente dalla data del 01 gennaio 2014, cesserà alla data di assunzione a tempo determinato/indeterminato da parte della Asl 6 di Sanluri di figure di dirigente psicologo, e comunque non avrà efficacia oltre la data del 31 dicembre 2014.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Articolo 4 - Corrispettivi

Per l'espletamento dell'incarico di consulenza professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il compenso lordo e onnicomprensivo annuo di €. 18.000,00 (euro diciottomila/00) al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro onere a qualsiasi titolo.

Il compenso pattuito per l'attività professionale oggetto del suddetto incarico sarà suddiviso in rate mensili, da corrispondersi a seguito di presentazione di regolare fattura e attestazione, da parte del Responsabile di riferimento, del regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 5 - Clausola di non concorrenza

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Committente l'eventuale insorgere di possibili cause

ASLSanluri

di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 6 – Rispetto del Codice di Comportamento

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 7 – Recesso e risoluzione

Il recesso anticipato da parte del Professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale, di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del Collaboratore, oltre che nella fattispecie di cui all'art. 6.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8 – Dovere di segretezza

Il Professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 9 – Tutela della privacy

Il Professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza il Committente al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 10 - Polizze assicurative

Il Professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle

ASLSanluri

attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 11 - Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n. 12 articoli.

| Sanluri, lì | |
|---|--|
| Il Professionista Dr.ssa Veronica Mancosu | Il Direttore Generale Asl n. 6 di Sanluri Dr. Salvatore Piu |

Parere favorevole Responsabile Servizio Affari Generali